

Caratteristiche e limiti di una norma

importante ma non segnalata in tema di indagini finanziarie

di Nens

All'interno della manovra correttiva decisa dal governo Monti è comparsa una nuova norma importante, non illustrata nelle (diverse) conferenze stampa e non citata nella Relazione Tecnica (segno del fatto che essa è stata inserita all'ultimo minuto).

Riguarda i rapporti tra banche e fisco.

Secondo quanto previsto dall'art. 11, commi 2-4, del decreto-legge emanato dal Governo Monti, dal gennaio 2012 gli operatori finanziari saranno obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria:

- a) Le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti con i clienti;
- b) Ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali;
- c) L'importo delle operazioni finanziarie.

La comunicazione dovrà essere effettuata con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni degli operatori finanziari, e potrà riguardare anche ulteriori informazioni relative ai rapporti stessi ritenute necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Le informazioni oggetto della comunicazione potranno essere utilizzate sia in sede di svolgimento dell'ordinaria attività di indagine fiscale, come già avviene oggi per un limitato numero di casi (non più di 10-15 mila all'anno), sia ai fini dell'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

L'elemento di novità della norma è dato, dunque, dalla possibilità di indirizzare i controlli verso contribuenti che presentano movimentazioni finanziarie registrate sui conti non coerenti con la posizione reddituale dichiarata.

Va ricordato che, fino ad oggi, gli uffici finanziari potevano conoscere direttamente, tramite l'anagrafe tributaria solo l'esistenza dei rapporti, l'identità dei titolari e gli operatori finanziari presso i quali tali rapporti erano intrattenuti. In sostanza l'anagrafe dei rapporti finanziari fino ad oggi serviva semplicemente a facilitare l'individuazione dei rapporti ai fini dell'esecuzione di un'indagine fiscale decisa sulla

base di valutazioni precedenti e diverse dalla stessa consultazione dell'archivio anagrafico. Si trattava di una facilitazione dell'indagine e nulla più.

In verità, con l'art. 2, comma 36-undevicies, del decreto-legge 138 dell'agosto scorso si era cercato di andare oltre, ma la formulazione della norma era risultata del tutto carente, tanto da renderne ora necessaria l'abrogazione con il comma 5 del d.l.

La nuova disposizione costituisce, dunque, un passo avanti nell'azione di contrasto dell'evasione i cui effetti saranno, tuttavia, limitati sostanzialmente per la difficoltà di utilizzare in modo numericamente rilevante le informazioni pervenute nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento. Da un lato, infatti, le potenzialità operative dell'amministrazione finanziaria restano immutate e non consentono di effettuare più di 200-300 mila accertamenti approfonditi ogni anno, dei quali solo una parte potrà basarsi sulle indagini finanziarie. Dall'altro, per utilizzare proficuamente i dati (miliardi di informazioni ogni anno) riversati in modo massivo dagli operatori finanziari, l'amministrazione dovrà essere in grado di sviluppare complessi strumenti di analisi. Preferibile sarebbe stato prevedere a questi fini la comunicazione di pochi dati di sintesi dei movimenti registrati su ciascun rapporto piuttosto che ricevere, come sembrerebbe implicare la norma, un gran numero di informazioni di non immediata utilizzabilità, tenuta ferma, inoltre, la necessità delle procedure di autorizzazione per l'utilizzazione delle informazioni. L'efficacia della norma dipenderà dalle modalità della sua attuazione.

Si tratta, in ogni caso, di una misura rilevante che resta tuttavia da attuare e che non appare inserita in una visione coerente del contrasto all'evasione. Infatti, ciò che manca nella strategia adottata dal Governo Monti per combattere l'evasione, è l'adozione di misure idonee a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti piuttosto che la repressione.

Ben diversi potrebbero essere gli effetti delle informazioni finanziarie se le stesse fossero utilizzate prima di tutto per un confronto non conflittuale con il contribuente nella fase dell'adempimento spontaneo, unitamente agli altri elementi oggettivi dei quali l'amministrazione ha già, o potrebbe facilmente avere la disponibilità.